**INDICAZIONI PER L’ITER PROCEDURALE PER LE VOTAZIONI DI VERTICE**

(Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della

Croce Rossa Italiana - revisione 3 del 16 dicembre 2023)

***Art. 6.4 - Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente di Comitato nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell’Ufficio elettorale locale.***

**Compiti del Presidente/Commissario del Comitato (artt. 6.3 – 7.6)**

1. **Art.6.3** A seguito della ricezione del provvedimento di indizione delle elezioni a firma del Presidente Regionale, il Presidente di Comitato pubblica all’albo e, ove presente, sul sito web del Comitato detto provvedimento nonché il relativo calendario elettorale;
2. **Art.6.3 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI IN SEDE ELETTORALE**: Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di indizione, il Presidente territoriale procede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci in sede elettorale. L’O.d.g. dell’Assemblea deve riportare quale unico punto l’elezione degli organi Statutari del Comitato, indicando giorno e orario della seduta in prima e seconda convocazione. Detta convocazione, che deve essere affissa all’Albo del Comitato, ha validità anche se trasmessa tramite il gestionale Gaia o a mezzo posta elettronica;
3. **Art. 56 UFFICIO ELETTORALE LOCALE:** Entro 15 giorni dall’indizione delle elezioni, il Presidente territoriale comunica - tramite apposito modulo da trasmettere via mail al Comitato Regionale ([piemonte@cri.it](mailto:piemonte@cri.it)) - la composizione dell’Ufficio Elettorale Locale la cui istituzione avviene tramite provvedimento del Presidente Regionale;
4. **Art. 7.1-7.4 / 7.6 ELENCHI DELL’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:** Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente del Comitato redige, sottoscrive e pubblica:

- gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo;

- gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.

Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Gli elenchi sono affissi all’albo del Comitato ed in tutte le Unità territoriali distaccate istituite nel Comitato.

Per specifici casi, il Presidente del Comitato può aggiornare gli elenchi fino al giorno delle consultazioni.

1. **Art 7.5 TRASFERIMENTI DEFINITIVI:** I trasferimenti definitivi dei soci del Comitato interessato dalle consultazioni verso altri Comitati, **ove disposti successivamente alla data del provvedimento di indizione del Presidente Regionale, non modificano gli elenchi elettorali.** La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative.

**Compiti specifici dell’Ufficio elettorale del Comitato (artt. 8 – 9.12)**

1. **Art. 8 RICORSO AVVERSO GLI ELENCHI ELETTORALI:** Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi può presentare ricorso all’Ufficio elettorale locale; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l’inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti.

A pena di inammissibilità, **il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all’Ufficio elettorale locale, a mano o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi**, deve essere motivato, e deve contenere l’indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l’esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l’elettorato attivo o passivo.

L’Ufficio elettorale locale dà notizia del ricorso contro l’inserimento di un socio anche all’eventuale controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni nella stessa forma prevista per il ricorso.

**L’Ufficio elettorale locale decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso**; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.

L’Ufficio elettorale locale, entro il termine di cui al comma precedente, notifica la propria decisione al ricorrente e all’eventuale controinteressato e trasmette copia di tutti gli atti del ricorso all’Ufficio Elettorale Regionale.

**In caso di accoglimento del ricorso, l’Ufficio elettorale locale aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla propria decisione.**

In ogni caso, la pendenza e l’esito di eventuali ricorsi non modificano il calendario elettorale.

Avverso le decisioni dell’Ufficio elettorale locale è possibile ricorrere all’Ufficio elettorale regionale.

1. **Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE E CONSIGLIERE:** Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente del Comitato, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l’Ufficio elettorale.

A pena di esclusione:

a. la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;

b. la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;

c. tutti i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti nel Comitato ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;

d. alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.

La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall’Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell’elettorato attivo del Comitato:

a. fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci;

b. da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci;

c. da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci.

I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.

**La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell’ufficio del Comitato, o trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato.** È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato, e non la data di spedizione.

**Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l’ufficio è aperto fino alle ore 18:00.**

Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l’Ufficio elettorale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all’interessato. **L’Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma competente per territorio, inviando anche il programma strategico dei singoli liste o candidati.**

L’Ufficio elettorale locale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi precedenti. L’esclusione di un candidato Presidente comporta l’esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati. L’esclusione dei candidati Consiglieri comporta l’esclusione della lista se:

a. il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;

b. la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.

In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l’interessato può presentare ricorso all’Ufficio elettorale regionale o della provincia autonoma entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell’esclusione. Lo stesso Ufficio decide insindacabilmente nelle successive 48 ore.

L’Ufficio elettorale locale pubblica all’albo del Comitato e, ove presente, sul sito web del Comitato, l’elenco delle liste candidate, redatto nell’ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:

a. alle Sedi istituite sul territorio del Comitato;

b. al Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, anche per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal Comitato Nazionale.

Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell’Ufficio elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.

1. **Art. 10 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI:**Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci, la cui **età è compresa entro i trentuno anni**, iscritti nel Comitato, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere rappresentante dei Giovani.

**Il requisito dell’età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.**

Il candidato Consigliere rappresentante dei Giovani, a pena di esclusione:

a. presenta la propria la candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;

b. allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre in caso di elezione al Consiglio Direttivo.

La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall’Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell’elettorato attivo del Comitato:

a. fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno il 30% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto di soci Giovani;

b. da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci Giovani;

c. da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno venti soci Giovani;

d. da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci Giovani.

**I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita e possono appoggiare con la propria sottoscrizione un solo candidato.**

Le modalità di consegna, verifica, esclusione e pubblicazione delle candidature alla carica di Consigliere rappresentante dei Giovani sono regolate dalle disposizioni di cui al precedente art. 9, commi dal 5 al 12, in quanto compatibili.

1. **Art. 11 DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIÙ LISTE**

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Nessuno può presentarsi come candidato Consigliere rappresentante dei Giovani e contemporaneamente essere candidato in una lista.